

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi 816-836)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/4/2021



PARTE PRIMA - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1- Oggetto del regolamento

Articolo 2- Concessioni e/o autorizzazioni

Articolo 3- Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

Articolo 4- Avvio del procedimento amministrativo

Articolo 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Articolo 6- Istruttoria

Articolo 7- Conclusione del procedimento

Articolo 8- Rilascio della concessione o autorizzazione

Articolo 9- Contenuto ed efficacia del provvedimento

Articolo 10- Principali obblighi del concessionario

Articolo 11- Revoca e modifica. Rinuncia

Articolo 12- Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

Articolo 13- Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

Articolo 14- Subentro

Articolo 15-Rinnovo

Articolo 16- Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 17- Oggetto del canone

Articolo 18- Ambito di applicazione del canone

Articolo 19- Soggetto passivo

Articolo 20- Soggetto attivo

Articolo 21- Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

Articolo 22- Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Articolo 23- Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

Articolo 24- Modalità di determinazione del canone in base alla zona

Articolo 25- Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

Articolo 26- Riduzioni e Maggiorazioni

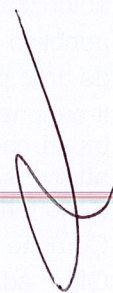
Articolo 27- Esenzioni

Articolo 28- Esclusione del canone in caso di evento emergenziale

- Articolo 29- Termini per il versamento del canone
- Articolo 30- Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- Articolo 31- Maggiorazioni ed indennità
- Articolo 32- Rateazioni
- Articolo 33- Rimborsi
- Articolo 34- Contenzioso
- Articolo 35- Trattamento dei dati personali

PARTE TERZA - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 36- Gestione del servizio
- Articolo 37- Canone sul servizio affissioni
- Articolo 38- Tariffe e maggiorazioni
- Articolo 39- Riduzione del canone
- Articolo 40- Esenzioni dal canone
- Articolo 41- Modalità per il servizio affissioni
- Articolo 42- Affissioni abusive
- Articolo 43- Vigilanza sanzioni amministrative



PARTE QUARTA - DISCIPLINA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 44- Norme transitorie
- Articolo 45- Entrata in vigore

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 e regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Tremosine sul Garda, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dai Regolamenti e dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e/o autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D. Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune.
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le

esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:

- a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
 6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
 7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà irregolare.

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche. La competenza per quanto riguarda le concessioni di occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile è dell'Ufficio Tributi.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede, per quanto di competenza, alla gestione del canone.

Articolo 4

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune o al soggetto incaricato. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della

partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;

- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo in connessione con l'attività svolta;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione;
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque all'esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata al Comune o al soggetto incaricato. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche

ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

- 5 Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
- 6 Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
- 7 La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - locandine;
 - pubblicità su autoveicoli;
 - tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
- 8 La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
- 9 La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

- 10 Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di quindici giorni per le occupazioni temporanee e trenta giorni per le occupazioni permanenti dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
- 11 Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a quarantacinque giorni.
- 12 In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 6

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 4, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal

ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 7

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 8

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento;
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 9

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 17 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 17 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della rata unica del canone.
4. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
5. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse

Articolo 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. In caso di mancato utilizzo, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
4. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese

l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.

5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 11

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione:
 - per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione;
 - per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione;
 - la sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone neppure se tale interruzione dipenda da provvedimenti adottati dalle Autorità competenti in materia.
4. La rinuncia o la disdetta dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, deve essere comunicata tramite atto scritto, e-mail, fax entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione.
5. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
6. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 12

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 13

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 14

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 15

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 4 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Le concessioni o autorizzazioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

Articolo 16

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, tramite un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 17
Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico, di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, di qualsiasi natura ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Articolo 18
Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Non si fa luogo all'applicazione del canone per i passi carrai.
8. L' applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico

eccedente.

Articolo 19

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per quanto attiene le occupazioni permanenti con cavi e condutture obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
4. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 20

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Tremosine sul Garda.
2. Il Comune di Tremosine sul Garda ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Articolo 21

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Tremosine sul Garda alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 2081 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della

classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, annuale o giornaliera;
 - c. tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d. zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 22

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 23

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico

o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Al fini di garantire il gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal presente canone il Comune applica, alla tariffa standard determinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dei coefficienti, estensivi o riduttivi secondo le varie casistiche.
3. I coefficienti di cui al comma precedente e le relative tariffe sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dagli articoli 24 e 25 del presente regolamento, moltiplicata per i metri quadrati.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale. ~~La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.~~
6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160 nonché dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. I passi carrabili non sono comunque soggetti al canone.

8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
9. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
10. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.
11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

Articolo 24

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale si presenta come un tutt'uno.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità è prevista un'unica zona;
3. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie (zone) in base all'importanza delle aree, come da allegato A);

Articolo 25

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
2. L'entità del canone dovuto, si determina moltiplicando la corrispondente misura di tariffa in relazione alla zona di appartenenza, per la superficie, per la durata, annuale o giornaliera, in relazione alla tipologia di occupazione o esposizione pubblicitaria.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria

di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
8. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
9. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
10. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
12. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
13. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard permanente è ridotta a un quarto.
14. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard permanente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
15. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
16. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.
17. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie realizzate con spettacoli viaggianti la superficie complessiva delle occupazioni, fino a mille metri quadrati, è calcolata in ragione del 50%.

Articolo 26

Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previsti i seguenti criteri ai quali la Giunta Comunale farà riferimento per rimodulare le riduzioni:
 - a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente

che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;

- b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
- c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
- d) Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è dovuta nella misura del 30% della tariffa per occupazioni permanenti ordinarie;
- e) Per le occupazioni permanenti con tende fisse e retrattili, pensiline e simili, la tariffa è dovuta nella misura del 30% della tariffa per occupazioni permanenti ordinarie;
- f) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli (iscritti allo Scau) che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50% rispetto alla tariffa per occupazioni temporanee ordinarie;
- g) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 40% rispetto alla tariffa per occupazioni temporanee ordinarie;
- h) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive che non abbiano scopo di lucro, si applica una riduzione dell'80% rispetto alla tariffa per occupazioni temporanee ordinarie;
- i) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 gg consecutivi si applica una riduzione del 20% rispetto alla tariffa per occupazioni temporanee ordinarie;
- j) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 30 gg consecutivi si applica una riduzione del 50% rispetto alla tariffa per occupazioni temporanee ordinarie;
- k) Per le occupazioni temporanee effettuate da spettacoli circensi si applica una riduzione dell'80% rispetto alla tariffa per occupazioni temporanee ordinarie;
- l) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate in forma luminosa o illuminata viene applicata una maggiorazione del 100%

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

Articolo 27

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della

concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico e di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- h) i passi carrabili;
- i) le occupazioni effettuate in occasioni di manifestazioni da associazioni, fondazioni, comitati e da chiunque realizzate che non abbiano scopo di lucro e patrocinato dal Comune;
- j) le occupazioni di pronto intervento che non si protraggono per più di sessanta minuti con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti;
- k) le occupazioni temporanee sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- l) le occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- n) le occupazioni di suolo pubblico e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune e strutture di proprietà del Comune;
- o) le occupazioni non eccedenti i 10 mq realizzate per promuovere manifestazioni od iniziative a carattere politico;
- p) i messaggi pubblicitari di qualunque tipologia di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
- q) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- r) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- s) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- t) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, calcolati nella considerazione degli arrotondamenti previsti sul singolo manufatto di cui al precedente art.25, comma
- u) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- v) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- w) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle

immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- x) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- y) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- z) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- aa) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Articolo 28

Esclusione del canone in caso di evento emergenziale

1. Nel caso di proclamazione dello stato di emergenza o di calamità naturali, la Giunta Comunale può provvedere, con apposita delibera, all'esclusione totale o parziale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di determinate categorie di occupazioni coinvolte negli eventi.
2. Il provvedimento ha validità per le tipologie di occupazioni indicate e per la durata specificata nella deliberazione stessa.

Articolo 29

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno fatta salva la possibilità di prorogare tale termine, in deroga alla scadenza ordinaria, da parte della Giunta Comunale con proprio atto.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi

a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 30

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il funzionario responsabile provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il funzionario responsabile procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 31

Maggiorazioni ed indennità



1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D. Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 30, comma 3, del presente Regolamento.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di zero punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 32

Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, ai sensi di Legge.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun

mele indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ventiquattro rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 33

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00

Articolo 34

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 35

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36
Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1 dicembre 2021 Il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio delle pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Tremosine sul Garda garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

Articolo 37
Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato anticipatamente o contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Il servizio consiste nell'affissione, a cura del Comune, di manifesti cartacei la cui misura standard è pari al formato 70x100 e relativi multipli.
3. L'unità di misura del canone è computata per ciascun foglio del formato 70x100: a tale misura soggiacciono anche manifesti di misura inferiore al formato 70x100.
4. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti generici, sia di natura commerciale sia di natura sociale o comunque priva di rilevanza economica è di giorni 10: periodi di esposizione inferiori vengono comunque equiparati al canone dovuto per giorni 10.
5. I periodi di esposizione compresi tra giorni 11 e giorni 14 vengono comunque equiparati al canone dovuto per giorni 15.
6. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 38
Tariffe e maggiorazioni

1. Per l'affissione di manifesti cartacei la tariffa viene determinata applicando, alla tariffa standard giornaliera di cui alla legge n. 160/2019, i coefficienti di cui all'art.23, comma 2 del presente regolamento.
2. I coefficienti, di cui al comma precedente, e le relative tariffe sono approvati dalla Giunta

Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno

3. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli individuati fino ad un massimo del 50% della superficie disponibile.

Articolo 39

Riduzione del canone

- 1 La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione di cui al successivo articolo 44;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) gli annunci mortuari.

Articolo 40

Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, sempreché nel messaggio venga evidenziata la totale gratuità per l'iscrizione e la partecipazione.
 - i manifesti relativi ad attività di associazioni, fondazioni, comitati e da chiunque realizzate che non abbiano scopo di lucro e patrocinate dal Comune;

Articolo 41

Modalità per il servizio affissioni

- 1 Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dall'ufficio competente.
- 2 Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone

che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il secondo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.

- 3 La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio competente mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4 Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio competente ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5 La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6 Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
- 7 Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta all'ufficio competente entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
- 8 Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
- 9 Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
- 10 L'ufficio competente mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 42

Affissioni abusive

1. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dall'articolo 30, comma 3, del presente Regolamento.

Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 13 comma 2 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 43

Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il funzionario responsabile e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 41 comma 10 del presente regolamento.

PARTE QUARTA
DISCIPLINA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44
Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 può venire quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo congruaglio commisurato all'eventuale maggior dare del canone da effettuarsi entro il 30 aprile 2021.
2. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 45
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2021.

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

1. INTRODUCTION

The purpose of this report is to provide a summary of the work done during the period from 1st January to 31st December 1955.

The work has been carried out in accordance with the programme of work approved by the Committee at its meeting on 15th November 1954. The main areas of work have been the study of the properties of the new material, the development of methods for its preparation, and the investigation of its behavior under various conditions.

The results of the work are presented in the following sections. Section 2 describes the properties of the new material, and Section 3 describes the methods for its preparation. Section 4 describes the results of the investigation of its behavior under various conditions.

2. PROPERTIES OF THE NEW MATERIAL

The new material has been found to have a number of interesting properties. It is a solid, colorless, and odorless substance. It is soluble in a number of organic solvents, and its solutions are stable.

The following table gives a summary of the properties of the new material.

**ELENCO DELLE STRADE , SPAZI ED AREE PUBBLICHE
CLASSIFICATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

1^ CATEGORIA

ALLEGATO A)

CAMPIONE

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	DANTE ALIGHIERI	Campione	PRIMA CATEGORIA
VIA	ARCHETTI	Campione	PRIMA CATEGORIA
PIAZZA	FAUSTO COLOSIO	Campione	PRIMA CATEGORIA
PIAZZA	FRANCESCO ARRIGHINI	Campione	PRIMA CATEGORIA
PIAZZA	GIOSUE' CARDUCCI	Campione	PRIMA CATEGORIA
VIA	GIOVANNI PASCOLI	Campione	PRIMA CATEGORIA
VIA	GIUSEPPE VERDI	Campione	PRIMA CATEGORIA
VIA	LEOPOLDO GASPAROTTO	Campione	PRIMA CATEGORIA
VIA	MONSIGNORE GIACOMO TAVERNINI	Campione	PRIMA CATEGORIA
PIAZZA	MONSIGNORE GIACOMO TAVERNINI	Campione	PRIMA CATEGORIA
VIA	MONTE BALDO	Campione	PRIMA CATEGORIA
VIA	PIAVE	Campione	PRIMA CATEGORIA
VICOLO	TRENTO	Campione	PRIMA CATEGORIA
VIA	RICCARDO COZZAGLIO	Campione	PRIMA CATEGORIA
VIA	GIACOMO FELTRINELLI	Campione	PRIMA CATEGORIA

PIEVE

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
PIAZZA	ANDREA CIPANI	Pieve	PRIMA CATEGORIA
VICOLO	ANGELO COZZAGLIO	Pieve	PRIMA CATEGORIA
PIAZZA	ARTURO COZZAGLIO	Pieve	PRIMA CATEGORIA
VICOLO	BOSCHINA	Pieve	PRIMA CATEGORIA
VIA	CASTELLO	Pieve	PRIMA CATEGORIA
VIA	COMUNALE	Pieve	PRIMA CATEGORIA
VICOLO	DELLA SCALETTA	Pieve	PRIMA CATEGORIA
PIAZZA	FOSSATO	Pieve	PRIMA CATEGORIA
VIA	GIACOMO BENVENUTI	Pieve	PRIMA CATEGORIA
VIA	GIOSUE' VARESCHI	Pieve	PRIMA CATEGORIA
VICOLO	GIUSEPPE ZANARDELLI	Pieve	PRIMA CATEGORIA
PIAZZA	GUGLIELMO MARCONI	Pieve	PRIMA CATEGORIA
VIA	QUATTRO NOVEMBRE	Pieve	PRIMA CATEGORIA
VIA	LIVER	Pieve	PRIMA CATEGORIA
VIA	PALAZZO	Pieve	PRIMA CATEGORIA
VIA	PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO	Pieve	PRIMA CATEGORIA
VIA	PORTO	Pieve	PRIMA CATEGORIA
VICOLO	PORTONE	Pieve	PRIMA CATEGORIA
VIA	ROMA	Pieve	PRIMA CATEGORIA
PIAZZA	SAN GIOVANNI BATTISTA	Pieve	PRIMA CATEGORIA

VIA	SCALA TONDA	Pieve	PRIMA CATEGORIA
VIA	BENACO c.a.	Pieve	PRIMA CATEGORIA

PREGASIO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VICOLO	ANTICO	Pregasio	PRIMA CATEGORIA
PIAZZA	DELLA SPINA	Pregasio	PRIMA CATEGORIA
VICOLO	FRANCESCO ARRIGHINI	Pregasio	PRIMA CATEGORIA
VIA	LOMAS	Pregasio	PRIMA CATEGORIA
VIA	SAN MARCO	Pregasio	PRIMA CATEGORIA
VIA	VIGNE	Pregasio	PRIMA CATEGORIA
VIA	VENTICINQUE APRILE c.a.	Pregasio	PRIMA CATEGORIA

SERMERIO

VICOLO	ANGELOTTI	Sermerio	PRIMA CATEGORIA
VIA	BREDA	Sermerio	PRIMA CATEGORIA
VIA	DEI PRETC	Sermerio	PRIMA CATEGORIA
VIA	DELLA LIBERTA' c.a.	Sermerio	PRIMA CATEGORIA
VIA	FRENZANO	Sermerio	PRIMA CATEGORIA
VIA	SAN MARTINO	Sermerio	PRIMA CATEGORIA
VIA	TERRA	Sermerio	PRIMA CATEGORIA
PIAZZA	DON SERAFINO RODELLA	Sermerio	PRIMA CATEGORIA
VICOLO	SORELLE ANGELA E LUCIA COZZAGLIO	Sermerio	PRIMA CATEGORIA

VESIO

VICOLO	BARCHET	Vesio	PRIMA CATEGORIA
VIA	BUSA	Vesio	PRIMA CATEGORIA
VIA	DELLE FORNELLE	Vesio	PRIMA CATEGORIA
VIA	DON GIOVANNI BOSCO	Vesio	PRIMA CATEGORIA
VIA	ENRICO FERMI	Vesio	PRIMA CATEGORIA
VIA	GIAN BATTISTA CURAMI	Vesio	PRIMA CATEGORIA
VIA	MONSIGNORE GIACOMO ZANINI c.a.	Vesio	PRIMA CATEGORIA
VIA	ORSINO	Vesio	PRIMA CATEGORIA
VICOLO	OSCURO	Vesio	PRIMA CATEGORIA
PIAZZA	SAN BARTOLOMEO	Vesio	PRIMA CATEGORIA
VIA	SAN BARTOLOMEO	Vesio	PRIMA CATEGORIA
VIA	SIMOSEGNA	Vesio	PRIMA CATEGORIA
PIAZZA	VITTORIO VENETO	Vesio	PRIMA CATEGORIA

VOLTINO

VIA	ALESSANDRO MANZONI	Voltino	PRIMA CATEGORIA
VIA	ALESSANDRO VOLTA	Voltino	PRIMA CATEGORIA
VIA	DEGLI ORTI	Voltino	PRIMA CATEGORIA
VIA	DELLA REPUBBLICA	Voltino	PRIMA CATEGORIA
VIA	ERNESTA TAROLI	Voltino	PRIMA CATEGORIA

VIA	FAVER	Voltino	PRIMA CATEGORIA
PIAZZA	INGEGNERE COMBONI	Voltino	PRIMA CATEGORIA
VIA	LORENZONI	Voltino	PRIMA CATEGORIA
PIAZZA	SAN LORENZO	Voltino	PRIMA CATEGORIA
VIA	VINCENZO MONTI	Voltino	PRIMA CATEGORIA
VIA	VITTORIO VENETO	Voltino	PRIMA CATEGORIA
VIA	VOLTI	Voltino	PRIMA CATEGORIA



2^ CATEGORIA

ARIAS

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	BROTATERA	Arias	SECONDA CATEGORIA
VIA	DEL SOLE	Arias	SECONDA CATEGORIA
VIA	DELL'ERTA DI ARIAS	Arias	SECONDA CATEGORIA
VIA	LESINE	Arias	SECONDA CATEGORIA
VIA	MICHELE MILESI	Arias	SECONDA CATEGORIA
VIA	BELVEDERE	Arias	SECONDA CATEGORIA

BASSANEGA

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	APOLLO UNDICI	Bassanega	SECONDA CATEGORIA
VIA	BELLAVISTA	Bassanega	SECONDA CATEGORIA
VIA	ALESSANDRO VOLTA	Bassanega	SECONDA CATEGORIA
VIA	DELLO SPORT	Bassanega	SECONDA CATEGORIA
VIA	LOMBARDI	Bassanega	SECONDA CATEGORIA
VIA	PANORAMICA	Bassanega	SECONDA CATEGORIA
VIA	FRATU'	Bassanega	SECONDA CATEGORIA
VIA	ALESSANDRO VOLTA	Bassanega	SECONDA CATEGORIA

CADIGNANO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	BONINCUNTER	Cadignano	SECONDA CATEGORIA
VIA	CADIGNANO	Cadignano	SECONDA CATEGORIA
VIA	DENERA	Cadignano	SECONDA CATEGORIA
VIA	DESIL	Cadignano	SECONDA CATEGORIA
PIAZZA	MADONNA DELLA NEVE	Cadignano	SECONDA CATEGORIA
VIA	SOBIE	Cadignano	SECONDA CATEGORIA

CAMPIONE

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	LUNGOLAGO VITTORIO OLCESE	Campione	SECONDA CATEGORIA

CASTONE

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VICOLO	DEGLI ULIVI	Castone	SECONDA CATEGORIA
VICOLO	DELLE ROSE	Castone	SECONDA CATEGORIA
VIA	LUCIANO TURRI	Castone	SECONDA CATEGORIA
VIA	RAMBOT	Castone	SECONDA CATEGORIA
VIA	FONTANE	Castone	SECONDA CATEGORIA

MEZZEMA

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	CORTILI	Mezzema	SECONDA CATEGORIA
VIA	COSTA PELAA	Mezzema	SECONDA CATEGORIA
VIA	COSTE	Mezzema	SECONDA CATEGORIA
VIA	DELLA PACE	Mezzema	SECONDA CATEGORIA
VIA	MEZZEMA	Mezzema	SECONDA CATEGORIA

MUSIO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	BARUFFE	Musio	SECONDA CATEGORIA
VICOLO	DEL VOLT	Musio	SECONDA CATEGORIA
VIA	PALUDI	Musio	SECONDA CATEGORIA
VIA	VOLTOFOL	Musio	SECONDA CATEGORIA

PIEVE

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	DEI ROMANI	Pieve	SECONDA CATEGORIA
VIA	DELL'ERA	Pieve	SECONDA CATEGORIA
VIA	PRESE'	Pieve	SECONDA CATEGORIA
VICOLO	DEI POZZI	Pieve	SECONDA CATEGORIA
VIA	CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	Pieve	SECONDA CATEGORIA
VIALE	EUROPA	Pieve	SECONDA CATEGORIA
VIA	VAGNE	Pieve	SECONDA CATEGORIA
VIA	DEI POZZI	Pieve	SECONDA CATEGORIA
TRAVERSA	PRIMA DI VICOLO DEI POZZI	Pieve	SECONDA CATEGORIA

PREGASIO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	LO'	Pregasio	SECONDA CATEGORIA
VIA	PRAE	Pregasio	SECONDA CATEGORIA
VIA	VENTICINQUE APRILE	Pregasio	SECONDA CATEGORIA
TRAVERSA	PRIMA DI VIA VENTICINQUE APRILE	Pregasio	SECONDA CATEGORIA

PRIEZZO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	Priezzo	SECONDA CATEGORIA
VIA	DEI GREGOI	Priezzo	SECONDA CATEGORIA
VIA	LEVANTE	Priezzo	SECONDA CATEGORIA
VICOLO	MIRAMONTI	Priezzo	SECONDA CATEGORIA
PIAZZA	PAPA GIOVANNI BATTISTA MONTINI	Priezzo	SECONDA CATEGORIA

SECASTELLO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	PREDIONE	Secastello	SECONDA CATEGORIA
VIA	SECASTELLO	Secastello	SECONDA CATEGORIA

SERMERIO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	DELLA LIBERTA'	Sermerio	SECONDA CATEGORIA
SALITA	GEOMETRA RENATO GIRARDI	Sermerio	SECONDA CATEGORIA
VIA	PESORT	Sermerio	SECONDA CATEGORIA
VIALE	SAN BERNARDO	Sermerio	SECONDA CATEGORIA
VIA	VENTINOVE APRILE	Sermerio	SECONDA CATEGORIA
VIA	POZZE	Sermerio	SECONDA CATEGORIA

SOMPRIEZZO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	CRUSETA	Sompriezzo	SECONDA CATEGORIA
VICOLO	IRTO	Sompriezzo	SECONDA CATEGORIA
PIAZZA	MADONNA DELLA SALUTE	Sompriezzo	SECONDA CATEGORIA
VIA	ROCCHETTA	Sompriezzo	SECONDA CATEGORIA
VIA	DEL REBALDINO	Sompriezzo	SECONDA CATEGORIA

USTECCHIO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	AL SEP	Ustecchio	SECONDA CATEGORIA
VIA	DEGLI ETRUSCHI	Ustecchio	SECONDA CATEGORIA
VIA	ERTA DI USTECCHIO	Ustecchio	SECONDA CATEGORIA
VIA	VECCHIA	Ustecchio	SECONDA CATEGORIA
VIA	DEL TORCOL	Ustecchio	SECONDA CATEGORIA
VIA	ALDO MORO	Ustecchio	SECONDA CATEGORIA
VIA	ALESSANDRO VOLTA	Ustecchio	SECONDA CATEGORIA

VESIO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VICOLO	AMINTORE FANFANI	Vesio	SECONDA CATEGORIA
VIA	BETTINO	Vesio	SECONDA CATEGORIA
VIA	BLAK	Vesio	SECONDA CATEGORIA
VIA	COMBATTENTI	Vesio	SECONDA CATEGORIA
VIA	CROCE	Vesio	SECONDA CATEGORIA
VIA	DELLA BERNA	Vesio	SECONDA CATEGORIA
VIA	DELLA CASETTA	Vesio	SECONDA CATEGORIA
VIA	DELLE GLERE	Vesio	SECONDA CATEGORIA
VIA	MONSIGNORE GIACOMO ZANINI	Vesio	SECONDA CATEGORIA

VIA	MONTE SUELLO	Vesio	SECONDA CATEGORIA
TRAVERSA	PRIMA DI VIA DELLA BERNA	Vesio	SECONDA CATEGORIA
TRAVERSA	SECONDA DI VIA DELLA BERNA	Vesio	SECONDA CATEGORIA
VIA	DELLA PERTICA	Vesio	SECONDA CATEGORIA
VIA	DALVRA	Vesio	SECONDA CATEGORIA

VILLA

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	DON LEOPOLDO DE GIACOMI	Villa	SECONDA CATEGORIA
VIA	DE SANTE CRIST	Villa	SECONDA CATEGORIA
VICOLO	LARGO	Villa	SECONDA CATEGORIA
VIA	PIETRO TIBONI	Villa	SECONDA CATEGORIA
VICOLO	STRETTO	Villa	SECONDA CATEGORIA

VOIANDES

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	ERA	VoianDES	SECONDA CATEGORIA
VIA	PENDES	VoianDES	SECONDA CATEGORIA
PIAZZA	SAN CARLO BORROMEO	VoianDES	SECONDA CATEGORIA
VIA	SAN CARLO BORROMEO	VoianDES	SECONDA CATEGORIA
VIA	TRAVAL	VoianDES	SECONDA CATEGORIA
VIA	VOIANDES	VoianDES	SECONDA CATEGORIA

VOLTINO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	ALESSANDRO VOLTA	Voltino	SECONDA CATEGORIA
VIA	ANTONIO VIVALDI	Voltino	SECONDA CATEGORIA
VIA	CASTELGARDA	Voltino	SECONDA CATEGORIA
VIA	COLOMBU'	Voltino	SECONDA CATEGORIA
VIA	DANESE	Voltino	SECONDA CATEGORIA
VIA	DEL CASTAGNETO	Voltino	SECONDA CATEGORIA
VIA	DEL ROCCOLO	Voltino	SECONDA CATEGORIA
VIA	DELLE FONTANE	Voltino	SECONDA CATEGORIA
VIA	DOSSI	Voltino	SECONDA CATEGORIA
VIA	MARCANIA	Voltino	SECONDA CATEGORIA
VIA	SANTA MARTA	Voltino	SECONDA CATEGORIA
VIA	PREGOI	Voltino	SECONDA CATEGORIA

3^ CATEGORIA

ARIAS

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	AGHER	Arias	TERZA CATEGORIA
VIA	BAVESS	Arias	TERZA CATEGORIA
VIA	DEI CIPRESSI	Arias	TERZA CATEGORIA
VIA	LESTRE	Arias	TERZA CATEGORIA
VIA	PRALONC	Arias	TERZA CATEGORIA
VIA	TRIMELLONE	Arias	TERZA CATEGORIA

BASSANEGA

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	BENACENSE	Bassanega	TERZA CATEGORIA
VIA	BESTONE	Bassanega	TERZA CATEGORIA
VIA	BORNICH	Bassanega	TERZA CATEGORIA
VIA	CHIUSA	Bassanega	TERZA CATEGORIA
VIA	DELLA ZITA	Bassanega	TERZA CATEGORIA
VIA	MAROC	Bassanega	TERZA CATEGORIA
VIA	VENTI SETTEMBRE	Bassanega	TERZA CATEGORIA
VIA	DEL CARPEN	Bassanega	TERZA CATEGORIA

CADIGNANO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	PREONE	Cadignano	TERZA CATEGORIA

CAMPIONE

VIA	GARDESANA	Campione	TERZA CATEGORIA
-----	-----------	----------	-----------------

CASTONE

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	DEI LARES	Castone	TERZA CATEGORIA
VICOLO	DEI TULIPANI	Castone	TERZA CATEGORIA
VIA	RESTINE	Castone	TERZA CATEGORIA

MEZZEMA

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	DELLE VALLI	Mezzema	TERZA CATEGORIA
VIA	FONTANEI	Mezzema	TERZA CATEGORIA
VIA	PRA DA L'ERA	Mezzema	TERZA CATEGORIA
VIA	VOLPERA	Mezzema	TERZA CATEGORIA

MUSIO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	CAVESAGNE	Musio	TERZA CATEGORIA
VIA	MUSIO	Musio	TERZA CATEGORIA

PIEVE

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	BENACO	Pieve	TERZA CATEGORIA
VIA	FORNACI	Pieve	TERZA CATEGORIA
VIA	SABBIONERA	Pieve	TERZA CATEGORIA
VIA	ORESEL	Pieve	TERZA CATEGORIA
VIA	CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	Pieve	TERZA CATEGORIA

PREGASIO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	BELVEDERE	Pregasio	TERZA CATEGORIA
VIA	LO'	Pregasio	TERZA CATEGORIA

PRIEZZO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	DON LEOPOLDO DE GIACOMI	Priezzo	TERZA CATEGORIA
VIA	BRASA	Priezzo	TERZA CATEGORIA
VIA	MILANO	Priezzo	TERZA CATEGORIA
VIA	PIANESE	Priezzo	TERZA CATEGORIA
VIA	SESE'	Priezzo	TERZA CATEGORIA
VIA	SIGNAL	Priezzo	TERZA CATEGORIA

SECASTELLO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	DELLE VALLI	Secastello	TERZA CATEGORIA

SERMERIO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	SAN MICHELE	Sermerio	TERZA CATEGORIA
VIA	VALLE NEGRINI	Sermerio	TERZA CATEGORIA
VIA	VASSACLER	Sermerio	TERZA CATEGORIA
VIA	DEL SINGOL	Sermerio	TERZA CATEGORIA
VIA	PREONE	Sermerio	TERZA CATEGORIA
VIA	PROVINCIALE	Sermerio	TERZA CATEGORIA

SOMPRIEZZO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	DEL REBALDINO	Sompriezzo	TERZA CATEGORIA
VIA	CRUNE	Sompriezzo	TERZA CATEGORIA
VIALE	MARUNERA	Sompriezzo	TERZA CATEGORIA

USTECCHIO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	GARDEN	Ustecchio	TERZA CATEGORIA
VIA	RAFFAELE	Ustecchio	TERZA CATEGORIA
VIA	BERSE'	Ustecchio	TERZA CATEGORIA
VIA	BREA	Ustecchio	TERZA CATEGORIA
VIA	CAVOUR	Ustecchio	TERZA CATEGORIA
VIA	CORSICA	Ustecchio	TERZA CATEGORIA
VIA	DELLA QUERCIA	Ustecchio	TERZA CATEGORIA
VIA	KENNEDY	Ustecchio	TERZA CATEGORIA
VIA	MALTA	Ustecchio	TERZA CATEGORIA
VIA	MENEGATTI	Ustecchio	TERZA CATEGORIA
VIA	MURE	Ustecchio	TERZA CATEGORIA
VIA	SANT'ANTONIO	Ustecchio	TERZA CATEGORIA
VIA	SECREL	Ustecchio	TERZA CATEGORIA
VIA	TAVA'	Ustecchio	TERZA CATEGORIA
VIA	THOMAS	Ustecchio	TERZA CATEGORIA
VIA	TIGNALE	Ustecchio	TERZA CATEGORIA

VESIO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	GIULIO ANGELINI	Vesio	TERZA CATEGORIA
VIA	TREMALZO	Vesio	TERZA CATEGORIA
VIA	FUCINE	Vesio	TERZA CATEGORIA

VILLA

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	DEL FOSA'	Villa	TERZA CATEGORIA
VIA	DEL POZZO	Villa	TERZA CATEGORIA
VIA	MOLINO	Villa	TERZA CATEGORIA
VIA	TORCOL	Villa	TERZA CATEGORIA

VOIANDES

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	GIOVANNI PAPINI	Voiandes	TERZA CATEGORIA
VIA	NEVESE	Voiandes	TERZA CATEGORIA
VIA	POLZONE	Voiandes	TERZA CATEGORIA

VIA	STRETTA DI POLZONE	Voiances	TERZA CATEGORIA
-----	--------------------	----------	-----------------

VOLTINO

DUG	DENOM_COMPLETA	LOCALITA'	CATEGORIA
VIA	DEGLI STRANIERI	Voltino	TERZA CATEGORIA
VIA	DALVRA	Voltino	TERZA CATEGORIA
VIA	ALESSANDRO VOLTA	Voltino	TERZA CATEGORIA
VIA	COMBONI	Voltino	TERZA CATEGORIA
VIA	ALPI	Voltino	TERZA CATEGORIA
VIA	CAMPI	Voltino	TERZA CATEGORIA
VIA	DALCO	Voltino	TERZA CATEGORIA
VIA	DEI LARICI	Voltino	TERZA CATEGORIA
VIA	DEL GAS	Voltino	TERZA CATEGORIA
VIA	DELLA COMAR	Voltino	TERZA CATEGORIA
VIA	DELLE BALZE	Voltino	TERZA CATEGORIA
VIA	GARDARAMA	Voltino	TERZA CATEGORIA
VIA	POZZA	Voltino	TERZA CATEGORIA
VIA	SEREGOL	Voltino	TERZA CATEGORIA
VIA	CALDANA	Voltino	TERZA CATEGORIA
VIA	ALDO MORO	Voltino	TERZA CATEGORIA

